

**ACCORDO QUADRO**

**PA 509/ACU/2023**

**LOTTO 3**

## INDICE

<b>ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 2- OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 3- OBBLIGHI DELL'APPALTATORE .....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 4 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE .....</b>	<b>7</b>
<b>STAZIONE APPALTANTE.....</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 5 - DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVO E PROROGA TECNICA... </b>	<b>9</b>
<b>ARTICOLO 6 – PREZZI UNITARI - IMPORTO STIMATO CONTRATTO – OPZIONI.....</b>	<b>9</b>
<b>ARTICOLO 7 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....</b>	<b>10</b>
<b>ARTICOLO 8 – PENALI.....</b>	<b>12</b>
<b>ARTICOLO 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>12</b>
<b>ARTICOLO 10 – RECESSO .....</b>	<b>14</b>
<b>ARTICOLO 11 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE .....</b>	<b>14</b>
<b>ARTICOLO 12 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI.....</b>	<b>15</b>
<b>ARTICOLO 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO .....</b>	<b>15</b>
<b>ARTICOLO 14- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI .....</b>	<b>16</b>
<b>ARTICOLO 15 - SICUREZZA SUL LAVORO .....</b>	<b>16</b>
<b>ARTICOLO 16 - ELEZIONE DI DOMICILIO .....</b>	<b>16</b>
<b>ARTICOLO 17 - SPESE CONTRATTUALI.....</b>	<b>17</b>
<b>ARTICOLO 18 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ –CODICE ETICO E DI.....</b>	<b>17</b>
<b>COMPORTAMENTO.....</b>	<b>17</b>
<b>ARTICOLO 19 - FORO COMPETENTE.....</b>	<b>20</b>
<b>ARTICOLO 20 – PRIVACY .....</b>	<b>21</b>
<b>ARTICOLO 21 – DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO .....</b>	<b>21</b>
<b>ARTICOLO 22 – DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>21</b>

## **TRA**

ASIA Napoli S.p.A. (Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637) con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore* Domenico Ruggiero - (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante" o ASIA)

## **E**

Cu. MA. Srl (P. IVA 00840400949) con sede in Isernia (IS) Via Umbria, 169, in persona del legale rappresentante Gennaro Bianco nato a Mugnano di Napoli (NA) il 02/09/1996, domiciliato per la carica presso la sede della società che rappresenta - (di seguito denominato "Fornitore").

## **PREMESSO**

- 1) che ASIA con determina a contrarre dell'Amministratore Unico n. 85 del 18 maggio 2023, ha disposto di indire una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016, , suddivisa in 5 lotti, finalizzata, per ogni lotto, alla conclusione di un accordo quadro con un operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d. lgs. 50/2016 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di raccolta sul territorio della Città di Napoli, trasporto e conferimento di RUR e RD da effettuarsi mediante il nolo a caldo di automezzi di diversa tipologia, della durata di 12 mesi;
- 2) che la suddivisione in lotti è stata effettuata tenendo conto dell'organizzazione di ASIA nel territorio cittadino;
- 3) che in esecuzione della predetta determina a contrarre, ASIA con bando trasmesso alla GUUE in data 24 maggio 2023, pubblicato sulla GU/S101-318789 del 26 maggio 2023, ha indetto la procedura aperta n. 509/ACU/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del d. lgs. 50/2016;
- 4) che con rettifica al bando, trasmessa alla GUUE in data 1 giugno 2023, pubblicato sulla GU/S 107-335593 del 6 giugno 2023, il termine di scadenza della procedura *de qua*, inizialmente previsto per il 13 giugno 2023, è stato prorogato fino al 21 giugno 2023;
- 5) che l'aggiudicazione ha avuto luogo, per ciascun lotto, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con esclusione delle offerte economiche in aumento;
- 6) che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato dalla rettifica apportata al bando di gara, per il lotto n. 3 è pervenuto n. 1 plico;
- 7) che all'esito delle operazioni di gara, è risultato aggiudicatario del lotto n. 3 dell'appalto il concorrente Cu. MA. Srl;
- 8) che la Stazione Appaltante ha completato, con esito positivo, la verifica della documentazione a comprova dei requisiti generali e speciali dichiarati;
- 9) che in funzione della sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore ha presentato entro il termine previsto, la documentazione prevista nella *lex* di gara ed in particolare, a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto, la garanzia definitiva;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

## ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende Cu. MA. Srl (P. IVA 00840400949);
- per **Stazione Appaltante** si intende ASIA Napoli S.p.A. come in epigrafe identificata;
- per **Accordo Quadro** si intende il presente documento comprensivo di tutti i suoi allegati e documenti richiamati, concluso tra ASIA Napoli S.p.A. e l'Appaltatore;
- per **Codice** si intende il d. lgs. 50/2016;
- per **CSA** si intende il Capitolato Speciale d'Appalto;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

## ARTICOLO 2- OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

- 2.1. Il presente accordo quadro disciplina le condizioni generali, comprese le principali modalità di esecuzione dei singoli ordinativi di prestazione. L'ordinativo, emesso dalla Stazione Appaltante, deve indicare i servizi da eseguire, nonché la tipologia di automezzo da utilizzare e il turno di lavoro. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all'emissione degli ordinativi di prestazione né a raggiungere l'importo massimo presunto di spesa previsto al successivo art. 6. L'Appaltatore, per contro, ha l'obbligo, fino a concorrenza del predetto importo massimo, di dare esecuzione agli ordinativi di prestazione che saranno emessi nel periodo di durata del presente accordo quadro.
- 2.2. Il presente accordo quadro ha ad oggetto il servizio di raccolta sul territorio della Città di Napoli, trasporto e conferimento di RUR e RD da effettuarsi mediante il nolo a caldo di automezzi di diversa tipologia.
- 2.3. La Stazione Appaltante svolge, ai sensi dell'art. 177, comma 2, del d. lgs n. 152/2006 un servizio di pubblica utilità di cui deve essere garantita la continuità. In ragione di tale circostanza il servizio oggetto del presente contratto, nella sua globalità, costituisce servizio essenziale ed obbligatorio e dovrà essere sempre garantito con continuità ed efficacia. L'Appaltatore in nessun caso potrà, quindi, sospendere od interrompere il servizio, che dovrà essere assicurato anche in caso di eventi eccezionali.

## ARTICOLO 3- OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

- 3.1. L'Appaltatore si obbliga, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) ad eseguire il servizio in conformità alle specifiche tecniche fornite dalla Stazione Appaltante, attenendosi scrupolosamente a quanto specificato nel presente contratto, nel CSA, le cui previsioni ed obblighi devono intendersi integralmente trascritti nel presente contratto, nonché a quanto proposto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
  - b) ad effettuare i servizi oggetto dell'appalto secondo quanto indicato al punto 5 del CSA e conformarsi alle disposizioni di modifica degli stessi che dovessero intervenire per temporanee mutate esigenze operative di ASIA;
  - c) a fornire al DEC a mezzo mail all'indirizzo [giuseppina.grenci@asianapoli.it](mailto:giuseppina.grenci@asianapoli.it) entro il giorno 10 di ciascun mese di durata del presente contratto, un prospetto contenente la

consuntivazione dei noli eseguiti nel mese precedente suddivisi per tipologia di turnazione allegando, per ciascun servizio, tutta la documentazione necessaria alle verifiche della Stazione Appaltante;

- d) a consentire al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e ai suoi collaboratori di eseguire le verifiche di conformità del servizio in base a quanto previsto dal CSA, dal Contratto e dall'offerta tecnica;
- e) a presenziare alle riunioni che si terranno su richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto presso la sede della Stazione Appaltante;
- f) a manlevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità risarcitoria formulata da dipendenti dell'Appaltatore o da terzi connessa e/o derivante dall'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto. Nel caso di giudizio, la Stazione Appaltante deve essere tenuta indenne con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite; l'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare l'Amministrazione e a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questo pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso;
- g) a nominare un Responsabile del Servizio, quale referente della Stazione Appaltante nell'esecuzione del Contratto, di cui dovranno essere forniti il recapito telefonico e l'indirizzo email. Quest'ultimo rappresenta l'interlocutore della Stazione Appaltante al quale il Direttore dell'Esecuzione del Contratto deve rivolgersi per impartire prescrizioni ed istruzioni sulle modalità di svolgimento delle prestazioni alle quali l'Appaltatore ed il personale impiegato devono attenersi;
- h) a garantire che il parco veicolare impiegato nell'esecuzione del servizio mantenga sempre le caratteristiche indicate nelle schede tecniche allegate al capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnica;
- i) a segnalare *ad horas*, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ogni circostanza, imprevisto e quant'altro che potrebbe pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio;
- j) a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi richiesta alla stessa formulata, a causa del mancato versamento dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto all'Appaltatore o al suo subappaltatore (o alle sue associate/consorziate), con particolare riferimento all'ipotesi in cui ASIA dovesse essere chiamata, in qualità di obbligato solidale (es. art. 29 D. Lgs n. 276/2003) ovvero in qualità di committente ai sensi dell'art. 1676 c.c., a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'appalto trattamenti retributivi, contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché sanzioni ed indennizzi di ogni genere;
- k) a comunicare tempestivamente e comunque entro 7 giorni, alla Stazione Appaltante, ogni modifica/cambiamento dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che dovesse intervenire in corso di contratto, onde consentire alla Stazione Appaltante di poter eseguire le verifiche di legge;

### **Obblighi in materia di personale**

- l) a comunicare alla Stazione Appaltante i nominativi dei dipendenti impiegati nell'appalto (con indicazione di nome, cognome, n. matricole, data di nascita, data di assunzione, livello di inquadramento), prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio oggetto del Contratto e a comunicare ogni eventuale successiva sostituzione/cambiamento;
- m) ad utilizzare personale con un'età non inferiore a 18 anni, che non abbia riportato condanne penali, né procedimenti penali in corso per reati incidenti sull'attitudine professionale, come da combinato disposto degli articoli 4, comma 5, e 68, comma 3, del CCNL-Utilitalia settore ambiente e CCNL Confervizi dirigenti ed altri CCNL applicati da ASIA Napoli S.p.A., nonché con idoneità psico-fisica in relazione alla mansione propria della qualifica di assunzione;
- n) ad osservare tutte le norme e le prescrizioni del vigente C.C.N.L di categoria, conseguentemente ad inquadrare e retribuire i propri dipendenti secondo quanto previsto da tale normativa e da quella legale, provvedendo altresì al regolare ed effettivo adempimento in ordine agli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;
- o) ad osservare tutte le disposizioni di legge in materia di igiene del lavoro nonché di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- p) a dotare il proprio personale delle attrezzature protettive antinfortunistiche, previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;
- q) a comunicare immediatamente la proclamazione dello sciopero, precisando se l'agitazione medesima risulta conforme alle prescrizioni della legge n. 146/1990 e s.m.i. dal Codice di Regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero come da accordo Nazionale del 1 marzo 2001;
- r) a operare in modo da garantire il rispetto della legge n. 146/1990 e s.m.i. in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. A tal fine entro 30 giorni dall'inizio del servizio oggetto del Contratto deve comunicare alla Stazione Appaltante gli accordi raggiunti con le Organizzazioni sindacali di categoria per garantire i servizi minimi indispensabili nel caso di sciopero;
- s) a rendere una propria autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'avvenuto pagamento degli stipendi ai lavoratori impiegati nell'appalto da consegnare alla Stazione Appaltante con cadenza trimestrale, dandone evidenza contabile in conformità alla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, a prescindere dall'importo erogato.
- t) a garantire la disponibilità di personale per l'intera durata dell'appalto e sempre in misura sufficiente a svolgere il servizio in modo pieno ed efficiente, in conformità a quanto previsto dal CSA e dall'Offerta tecnica.

3.2. L'Appaltatore è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti, nonché di qualsiasi danno o inconveniente causato a terzi e/o cose dal personale addetto al servizio, manlevando la Stazione Appaltante, anche in sede giudiziale, da ogni responsabilità, diretta o indiretta, sia civile che penale.

3.3. L'Appaltatore è responsabile del personale utilizzato nell'esecuzione del contratto che dovrà essere munito di mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento dell'attività.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti. Inoltre, deve provvedere, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite, tenendone del tutto indenne e sollevata la Stazione Appaltante. L'Appaltatore nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa dettata dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. L'Appaltatore deve rendere edotti i dipendenti addetti al servizio dei rischi specifici connessi all'esecuzione del servizio oggetto di appalto ottemperando alle norme concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro ed alla prevenzione degli infortuni secondo quanto previsto dal D. lgs. 81/2008 e sue s.m.i.. L'Appaltatore dovrà essere in grado di sostituire immediatamente il personale assente a qualunque titolo con altro personale munito dei medesimi requisiti professionali o con esperienza maturata in servizi analoghi. Sono sempre a carico dell'Appaltatore tutte le incombenze connesse alla gestione delle attrezzature utilizzate, come pure i danni alle attrezzature e ai macchinari causate dalla gestione del servizio.

#### **ARTICOLO 4 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE STAZIONE APPALTANTE**

- 4.1 L'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del Codice è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni avvalendosi del Direttore dell'Esecuzione (DEC).
- 4.2 Attività di Controllo del DEC
- Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto riceve dal Responsabile del Procedimento le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità del servizio oggetto del presente contratto di appalto e stabilisce la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il DEC opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.
- 4.3 Il DEC svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione. Le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:
- a) la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel CSA e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
  - b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
  - c) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni svolte;

- d) il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.

Il controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale. Il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali ovvero della risoluzione del contratto per inadempimento nei casi consentiti.

#### 4.4 Strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo

Il DEC impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio emessi per iscritto che riportano, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e sono comunicati al RUP. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio. Gli ordini, adottati in forma scritta, sono trasmessi all'Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza.

Il DEC redige i processi verbali di accertamento di fatti, che sono inviati al RUP, e le relazioni per il RUP medesimo.

#### 4.5 Controllo amministrativo contabile

Durante l'esecuzione del contratto il DEC provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili. Gli atti contabili del DEC contengono l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

- 4.6 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nell'espletamento di tali funzioni, può avvalersi anche di personale della Stazione Appaltante e, in particolare, dei Responsabili Operativi di Distretto di ASIA.

- 4.7 Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto si attiene a quanto disposto dal D.M. n. 49/2018.

#### Verifiche della Stazione Appaltante in corso di contratto e verifica di conformità finale

- 4.8 La Stazione Appaltante si riserva, nel corso della durata del Contratto:

- a) di eseguire appositi controlli, anche a campione, per verificare che le caratteristiche tecniche degli automezzi siano sempre conformi a quelle previste dalle schede tecniche;
- b) di effettuare, anche a campione, tutti i controlli necessari a verificare che l'Appaltatore adempia agli obblighi di cui al D. lgs. 81/08.

- 4.9 Nel caso di reiterati accertamenti con esito negativo ai controlli eseguiti ai sensi del presente articolo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

- 4.10 Gli eventuali costi per l'espletamento delle verifiche innanzi descritte sono a carico dell'Appaltatore.

- 4.11 Verifica conformità finale da eseguire ai sensi di quanto disposto al successivo art. 7.

## **ARTICOLO 5 - DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVO E PROROGA TECNICA**

- 5.1. La durata del presente contratto è fissata in 12 mesi decorrenti dalla data di effettivo inizio delle attività che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio, salvo esaurimento, prima della scadenza contrattuale, del relativo importo. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, sulla base delle disposizioni del RUP, dà avvio all'esecuzione del servizio, mediante redazione di apposito verbale firmato dal DEC e dall'Appaltatore e vistato dal RUP. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dare avvio al servizio anche nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.
- 5.2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per un periodo di ulteriori 6 mesi. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà, comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del presente contratto. Il rinnovo deve essere formalizzato con apposito atto sottoscritto digitalmente tra le Parti.
- 5.3. La durata del presente contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
- 5.4. L'Appaltatore (allo scadere dei 12 mesi di durata del contratto ovvero degli ulteriori 6 mesi o dell'eventuale proroga tecnica), comunica al Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'intervenuta ultimazione delle prestazioni onde consentire a quest'ultimo di eseguire i necessari accertamenti in contraddittorio e di elaborare il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.

## **ARTICOLO 6 – PREZZI UNITARI - IMPORTO STIMATO CONTRATTO – OPZIONI**

- 6.1. Il presente contratto di appalto viene stipulato a misura, pertanto, la Stazione Appaltante corrisponde all'Appaltatore, al netto del ribasso offerto in gara del 3,69%, i seguenti prezzi unitari:
- a) Euro 566,55, oltre Iva, per ciascuno automezzo MP oggetto del lotto e per ciascun turno;
  - b) Euro 519,65, oltre Iva, per ciascuno automezzo F70 oggetto del lotto e per ciascun turno;
- Gli importi di cui sopra sono comprensivi di tutte le prestazioni previste e descritte nei documenti di gara nonché dei costi per la sicurezza e per la manodopera. Tale importo deve intendersi fisso e invariabile con la sola eccezione di quanto previsto dal successivo capoverso 6.4 in materia di revisione prezzi.
- 6.2. Fermo restando i prezzi unitari di cui al precedente art. 6.1, il corrispettivo stimato, per il periodo di 12 mesi di durata del presente contratto, è complessivamente pari Euro 1.461.125,00, oltre Iva, come per legge. Il corrispettivo stimato per il servizio relativo ai mezzi di media portata è di cui Euro 953.791,85, oltre Iva, di cui Euro 4.426,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il corrispettivo stimato per il servizio relativo ai mezzi F70 è di Euro 507.333,15, oltre Iva, di cui Euro 1.808,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

### 6.3. Rinnovo

Nel caso di esercizio della facoltà di rinnovo del contratto alle stesse condizioni per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi, la Stazione Appaltante corrisponde all'Appaltatore i prezzi unitari di cui al precedente articolo 6.1 per un importo complessivo presunto di Euro 970.717,50, oltre IVA, di cui Euro 496.035,00, oltre Iva, per il servizio relativo ai mezzi di grande portata e Euro 474.682,50, oltre Iva, per il servizio relativo ai mezzi di media portata. Per il resto si rinvia alle condizioni di cui sopra.

### 6.4. Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice è ammessa la revisione dei prezzi unitari secondo quanto previsto dall'art. 5, paragrafo 5.2, del disciplinare di gara.

## **ARTICOLO 7 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

7.1. La contabilizzazione delle prestazioni avverrà ai sensi di quanto disposto al punto 6. del capitolato speciale d'appalto.

### 7.2. Certificato di ultimazione dei servizi

Il DEC, a fronte della comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei servizi appaltati (allo scadere dei 12 mesi oppure degli ulteriori 6 mesi in caso di opzione di rinnovo, ovvero a conclusione della proroga tecnica), effettua entro 5 giorni gli accertamenti in contraddittorio con lo stesso e nei successivi 5 giorni elabora il certificato di ultimazione dei servizi, inviandolo al RUP il quale ne rilascia copia all'Appaltatore.

### 7.3. Verifica di conformità

I servizi oggetto del presente appalto sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore ed alle disposizioni del Codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dal certificato di ultimazione dei servizi da parte dell'Appaltatore ed è demandata ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti, all'uopo nominati, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione ai servizi da verificare. La verifica di conformità si conclude entro un termine non superiore a 60 giorni dal certificato di ultimazione dei servizi.

Il RUP trasmette, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei servizi, al soggetto incaricato della verifica di conformità: a) copia degli atti di gara; b) copia del presente contratto; c) e copia dei documenti contabili ed eventuali altri documenti rilevanti (es. accordi transattivi, contestazioni ecc). Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il RUP ed il DEC che dà tempestivo avviso all'Appaltatore del giorno della verifica di conformità, affinché possa intervenire. Il DEC ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione dei servizi resi e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: a) gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della

verifica di conformità; b) il giorno della verifica di conformità; c) le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti; d) l'esito dei controlli eseguiti; e) la descrizione dettagliata dei rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore che, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirle. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi ai predetti obblighi, il DEC o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d'ufficio in suo danno, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all' Appaltatore.

Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'Appaltatore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione.

Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'Appaltatore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'Appaltatore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al responsabile del procedimento sulle contestazioni fatte dall'Appaltatore al certificato di verifica di conformità. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

#### 7.4. Pagamenti acconti e pagamento del saldo

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avviene previa emissione della fattura da parte dell'Appaltatore e della documentazione necessaria ad attestare l'effettivo svolgimento delle prestazioni. Il pagamento è effettuato nel termine di sessanta giorni.

Il pagamento della rata di saldo (ultima mensilità di durata del contratto) viene eseguito dalla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità dei servizi espletati.

#### 7.5 Fatture elettroniche

Le fatture devono riportare negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del file XML il CIG 9836761FF5 ed il codice univoco M5UXCR1. La fattura deve essere intestata ad A.S.I.A.

– Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi 37/D - 80146 Napoli. Le fatture emesse dall'Appaltatore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017). Il pagamento della fattura è subordinato a tutte le verifiche di legge tra cui, a titolo esemplificativo, verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione DURC rilasciato da INPS/INAIL, verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e verifiche ex art. 17-bis del D. Lgs n. 241/1997.

### **ARTICOLO 8 – PENALI**

8.1. La Stazione Appaltante, in caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente atto, applicherà le penali di cui al punto 7 del capitolato speciale d'appalto.

8.2. Nelle ipotesi che si verifichino cause di forza maggiore che possano produrre ritardi nell'espletamento del servizio, l'Appaltatore dovrà farne immediata denuncia scritta e documentata ad ASIA che, previo accertamento del caso, concorderà con questi una diversa programmazione. Si precisa che eventuali slittamenti nell'esecuzione avranno il solo scopo di esonerare l'Appaltatore dalle penali di cui al presente articolo, per cui lo stesso non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualunque natura.

#### **8.3. Modalità di contestazioni delle penali**

Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali innanzi descritte, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e al RdP nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

#### **8.4. Modalità di applicazione delle penali**

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali innanzi indicate dalle fatture ammesse a pagamento, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

### **ARTICOLO 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

9.1. Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall'art. 108 del Codice, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del Contratto nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- b) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;

- c) qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo, fermo restando quanto previsto dall'art. 48 del Codice;
- d) nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalle clausole n. 4, 5 e 6 previste dall'art. 8 del Protocollo di Legalità;
- e) nel caso di subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante ovvero nel caso di subappalto illegittimo;

La risoluzione ha effetto dal momento della ricezione da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante manifesti la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

9.2. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. il presente contratto nei seguenti casi:

- a) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013 recepito dalla Stazione Appaltante;
- b) nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- c) nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi retributivi e contributivi;
- d) nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali senza giustificato motivo;
- e) in caso di violazione delle norme in materia di cessione del credito e del contratto;
- f) nel caso di reiterati esiti negativi dei controlli eseguiti dalla Stazione Appaltante in ordine alla corretta esecuzione del servizio appaltato ovvero alla sua non conformità a quanto previsto nel CSA o a quanto proposto dall'Appaltatore nell'offerta tecnica;
- g) nell'ipotesi di reiterata inosservanza delle eventuali prestazioni aggiuntive/migliorative offerte dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla gara;
- h) reiterate inottemperanze dell'Appaltatore alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dal RUP;
- i) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del Contratto.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Stazione Appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

#### **Effetti della risoluzione del contratto**

In caso di risoluzione del contratto per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nel caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante si riserva di risolvere la garanzia definitiva, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

#### **Diffida ad adempiere ex art. 1454 Cod. Civ.**

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il Contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell'appalto. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando l'Appaltatore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il Contratto si intende risolto di diritto.

#### **ARTICOLO 10 – RECESSO**

10.1 La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 109 del Codice.

#### **ARTICOLO 11 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

11.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia, di cui all'articolo 103 comma 1 del Codice, sotto forma di polizza fideiussoria con la formula "a prima richiesta", per un importo pari ad Euro 107.910,06 (fermo restando quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del d Codice). Gli estremi della polizza sono i seguenti: n. 2018732, con scadenza il 9 agosto 2024.

11.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti alle prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto. La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

11.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore in corso di esecuzione del Contratto.

\*\*\* \*\*

11.4 Tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Appaltatore che è obbligata a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità conseguente.

Sull'Appaltatore graveranno tutti i rischi connessi alle operazioni di consegna di ogni lotto di cestini, fino alla effettiva consegna dell'ultimo lotto presso le sedi indicata dalla Stazione Appaltante. A tal fine l'Appaltatore è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo del medesimo Appaltatore.

La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione di ASIA Napoli. I massimali previsti sia

per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 3.000.000,00 per ogni evento dannoso.

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Appaltatore. Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico sia dell'Azienda aggiudicataria. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

#### **ARTICOLO 12 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI**

12.1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

12.2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.

#### **ARTICOLO 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

13.1. Con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 106, comma 13, del Codice è fatto divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal contratto. Ai sensi dell'art. 106 del Codice, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore in relazione alle prestazioni di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione a condizione che:

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG.
- d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

13.2. La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da

una non corretta e regolare esecuzione dei servizi appaltati ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore.

13.3. È fatto divieto di cedere di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **ARTICOLO 14- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

14.1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore indica:

- il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica:  
IT25T0306940013100000006234

Nonché: le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso:

- il Sig. Bianco Gennaro nato a Mugnano di Napoli (NA) il 2 settembre 1996, C.F. BNCGNR96P02F799S.

14.2. Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

14.3. L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

14.4. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

14.5. Il Contraente si impegna comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito del relativo ricorso in Tribunale.

#### **ARTICOLO 15 - SICUREZZA SUL LAVORO**

12.1. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione del servizio. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

#### **ARTICOLO 16 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

16.1. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in via Nuova Sa. Antonio n. 25/b in Giugliano in Campania (NA). Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con lettera raccomandata entro 3 giorni dall'avvenuto cambiamento.

16.2. La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

## ARTICOLO 17 - SPESE CONTRATTUALI

17.1. Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a provvedere, a proprie spese, alla registrazione del Contratto.

17.2. Ai sensi dell'art. 34, comma 35, della legge n. 221/2012 (di conversione del decreto legge 179/2012), l'Appaltatore ha l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante le spese da quest'ultima sostenute per la pubblicazione degli estratti del bando di gara.

## ARTICOLO 18 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ –CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

18.1. L'Appaltatore e si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto il 2 agosto 2019 - tra la Prefettura di Napoli e le stazioni appaltanti della Provincia di Napoli - con particolare riguardo alle clausole che di seguito si riportano:

### Clausola n. 1

*"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso".*

### Clausola n. 2

*"La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui 18 all'art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo".*

### Clausola n. 3

*"La sottoscritta impresa s'impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente".*

#### **Clausola n. 4**

*"La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c."*

#### **Clausola n. 5**

*"La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c."*

#### **Clausola n. 6**

*"La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi".*

#### **Clausola n. 7**

*"La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle riportate nel presente Allegato".*

#### **Clausola n. 8**

*"La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le*

*cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti”.*

#### **Clausola n. 9**

*“La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera”.*

#### **Clausola n. 10**

*"Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.*

#### **Clausola n. 11**

*"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. ”.*

#### **Clausola n. 12**

*"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce*

*causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile".*

#### **Clausola n. 13**

*"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria; b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio".*

#### **Clausola n. 14**

*"La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo".*

#### **Clausola n. 15**

*"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto".*

18.2. Ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 231/2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it), accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal d. lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

18.3. L'Appaltatore si impegna ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it).

### **ARTICOLO 19 - FORO COMPETENTE**

19.1. Tutte le controversie derivanti dal Contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via transattiva o bonaria ai sensi degli articoli 206 e 208 del Codice.

19.2. Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

#### **ARTICOLO 20 – PRIVACY**

20.1. Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, ASIA dichiara che i dati contenuti nella documentazione prodotta vengono acquisiti e trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

#### **ARTICOLO 21 – DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO**

21.1. Le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto: a) disciplinare di gara;

- a) capitolato speciale d'appalto;
- b) Offerta economica e tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara;
- c) DUVRI.

#### **ARTICOLO 22 – DISPOSIZIONI FINALI**

22.1. L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del contratto nel suo complesso.

22.2. Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

22.3. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

22.4. Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative: d. lgs. n. 50/2016; codice civile; d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; legge n. 120/2020, legge n. 136/2010 e s.m.i., D. P. R. 207/10 per quanto applicabile al presente contratto e non abrogato dal Codice.

22.5. Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale.